

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Giovedì 13 marzo 2003**

**356<sup>a</sup> e 357<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

**ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

**I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione – *Relatore MORRA (Relazione orale)*. **(2011)**
2. Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo – *Relatore ASCIUTTI (Relazione orale)*. **(2015)**
3. Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – *Relatori MUGNAI e BIANCONI (Relazione orale)*. **(1745)**

## **II. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – Relatori PASTORE e MORRA (*Relazione orale*). **(776-B)**

## **III. Discussione del disegno di legge:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000. **(1172)**

## **IV. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. **(1547)**

## **IV. Discussione del documento:**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno. – Relatore MARANO (*Relazione orale*). **(Doc. XXII, n. 3)**

## **V. Discussione del disegno di legge:**

1. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – Relatore SPECCHIA (*Relazione orale*). **(1753)**

**alle ore 16,30**

**Interpellanza e interrogazioni** (*testi allegati*).

**INTERPELLANZA SU UN CANCELLIERE DEL  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(2-00283)

che presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere presta servizio il dr. Luigi Piccolo con la funzione di cancelliere;

(19 dicembre 2002)

che il dr. Luigi Piccolo è stato in passato protagonista di procedimenti penali a suo carico;

che attualmente risulta a suo carico un procedimento penale presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere per concussione per fatti risalenti a quando amministrava l'ex USL n. 10 di Teano, in cui a quanto pare sarebbe reo confesso, con un processo che da innumerevoli anni non si celebra;

che lo stesso è stato oggetto di querela da parte di amministratori del comune di Sparanise con udienza da tenersi presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere;

che per lo stesso pende richiesta di rinvio a giudizio, per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni di cancelliere e previsti dagli articoli 81, 110, 323, 476 e 479 del codice di procedura penale, presso il Tribunale di Salerno;

che, fatto inaudito, nell'ordinanza di rinvio a giudizio unitamente a magistrati si legge: «*omissis...* predisponendo un atto ideologicamente falso in quanto non redatto dal firmatario (giudice) bensì da terze persone e nella specie dal cancelliere Piccolo Luigi... *omissis*»;

che nello stesso procedimento è parte offesa lo stesso Ministero della giustizia,

si chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti del dr. Luigi Piccolo, tenuto conto dei problemi giudiziari che ha in corso, e inoltre se risulti che il Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere abbia intrapreso provvedimenti nei confronti del suddetto.

## INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI MONZA

BAIO DOSSI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MACONI, MAGI-  
STRELLI, MALABARBA, PAGLIARULO, PILONI, PIZZINATO, RIPA-  
MONTI, TOIA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

(3-00716)  
(14 novembre 2002)

in base all'art. 27 della Costituzione italiana il carcere è uno strumento rieducativo e l'espiatione della pena deve tendere al reinserimento sociale del condannato;

l'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario, la legge n. 354 del 26 luglio 1975, precisa che il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato;

numerose sono le leggi (per esempio, la legge n. 663 del 10 ottobre 1986, la legge n. 165 del 1998 e la legge n. 193 del 2000) che tendono a rendere fattibile e fruibile la funzione rieducativa della pena;

considerato che:

da notizie raccolte gli operatori e il personale di sorveglianza della casa circondariale di Monza, a causa della mancanza da alcuni mesi di una Direzione stabile, operano con estrema difficoltà con ricadute sulle condizioni di vita della popolazione detenuta;

nei limiti posti da queste condizioni il personale garantisce e ha garantito un lavoro qualificato e socialmente valido;

la carenza di educatori è ormai cronica: solo due educatori (e per lunghi periodi anche uno solo) su 700 detenuti e simile è la condizione degli assistenti sociali;

il lavoro intramurario dei detenuti, messo a disposizione, tra gli altri, anche dal mondo cooperativo, non è sufficientemente garantito e remunerato, atteso che i pagamenti avvengono con tempistiche di 180-240 giorni;

l'area sanitaria costituisce un problema serio e assolutamente dolente: a fronte di mancanza di medicinali c'è un continuo *turn-over* di infermieri e l'assistenza medica è lontana dall'essere pronta ed efficace;

la recente morte di una persona detenuta per setticemia sollecita ad una maggior attenzione e ad un più deciso impegno per garantire l'assistenza sanitaria;

da qualche anno ormai manca un comandante con nomina definitiva e da alcuni mesi la Direzione funziona *ad interim*,

si chiede di sapere:

a che punto sia la procedura concorsuale per la copertura definitiva del posto di direttore della casa circondariale di Monza;

se e come si intenda provvedere alla carenza di personale educativo, sociale e sanitario;

quali investimenti si intenda fare per promuovere un'azione efficace e finalizzata anche al recupero e al reinserimento dei detenuti all'interno della casa circondariale di Monza.

**INTERROGAZIONE SUL CONCORSO PER DIRIGENTI  
NELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA INDETTO  
NEL 1997**

IOVENE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(3-00787)  
(19 dicembre 2002)

che con provvedimento del direttore generale del 13 luglio 1997 è stato indetto il concorso, riservato a funzionari della ex carriera direttiva con almeno 9 anni di servizio nella qualifica, per la copertura di 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria;

che dopo la valutazione dei titoli ed il relativo colloquio d'esame su circa 550 candidati ne sono risultati idonei solamente 148 (appena il 23,7% dei partecipanti);

che successivamente il legislatore nel quadro delle «Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria» con decreto-legge 341/2000, convertito con modificazioni dalla legge 19.1.2001, n. 4, all'art. 24, comma 1-*bis*, ha prescritto, per le gravi motivazioni risultanti dall'allegata relazione alla richiamata normativa, che l'Amministrazione giudiziaria provveda alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione fermo restando il termine di validità delle stesse graduatorie;

che assunti i 23 vincitori il concorso il Ministero ha provveduto, sulla base di una erronea interpretazione della norma, all'assunzione di soli ulteriori 59 candidati idonei, rifiutando l'ulteriore scorrimento, come una esatta interpretazione della normativa comporterebbe;

che si è dato così origine ad un contenzioso tra il Ministero della giustizia ed i candidati idonei esclusi che si trascina da più di due anni con costi elevati in termini di spese e di perdita di orario di lavoro, dando origine a diverse interpretazioni e consequenziale applicazione della legge a seconda del magistrato adito, giungendosi, dalla lettura delle decine di ordinanze sin qui avutesi, all'assurdo di una magistratura del Centro-Nord d'Italia che ha dato, nella quasi totalità delle controversie, ragione ai ricorrenti e una magistratura del Sud d'Italia che viceversa ha dato ragione al Ministero;

che i contenziosi instaurati dai circa 66 funzionari hanno avuto quindi quale prima e più lampante conseguenza il verificarsi di una disparità di trattamento tra chi (37 ricorrenti) si è visto accogliere il ricorso ed è stato inquadrato nel ruolo dirigenziale e chi (i restanti 29) vedendosi respinto il ricorso è rimasto fuori;

che la situazione per come determinatasi ha assunto una connotazione tale per cui a parità di condizioni sono stati riservati trattamenti diversi;

che a fronte di una dimostrata disparità di applicazione della normativa posta in essere dai numerosi tribunali aditi la conseguenza più immediata è che gli ultimi idonei assunti, con provvedimento del direttore generale 14 novembre 2002, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 21.11.2002, risultano occupare in graduatoria le posizioni 108, 109, 112, 117, 121, 127, 134, 135, 138, 141, 144 mentre risultano non assunti ad esempio i candidati idonei posizionati alle posizioni 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 136, 137, 139, 140, 143, 146, 147, 148, con una poco chiara e non giustificabile disparità di trattamento e mancato rispetto dei diritti che derivano dalla posizione occupata in graduatoria (si pensi ad esempio al diritto alla scelta della sede di servizio);

che lo sforzo richiesto al Ministero della giustizia di far transitare dal ruolo direttivo a quello dirigenziale tutti i candidati idonei rappresenta un'operazione che, pur portando ad una copertura parziale sul totale delle vacanze (l'assunzione di tutti gli idonei lascerebbe ancora scoperte ben 65 posizioni dirigenziali come si ricava dai dati forniti dalla stessa amministrazione ed acquisiti ai vari giudizi), a fronte dell'innegabile vantaggio in termini di maggior efficienza degli Uffici si presenta onerosamente di scarso impatto trattandosi non di una assunzione *ex novo* ma, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, di una semplice progressione in carriera comportante solo la maggiore ma non rilevante differenza tra lo stipendio attualmente percepito dai richiedenti appartenenti alla carriera direttiva e quello dirigenziale;

che la nomina a dirigenti complessivamente di circa 61 funzionari giudiziari è un impegno veramente minimo, che non giustifica l'irrigidimento del Ministero della giustizia e che non trova tra l'altro riscontro in altri casi analoghi relativi ad altre Amministrazioni;

che la nomina di dirigenti attingendo dalle graduatorie degli idonei di precedenti concorsi espletati rappresenta, infatti, una procedura già utilizzata in passato e a più riprese dal Ministero del lavoro, dal Ministero della sanità, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero della difesa, dal Ministero del tesoro (102 idonei) e dal Ministero delle finanze (ben oltre 900 dirigenti, alcuni dei quali, peraltro, già transitati al Ministero della giustizia),

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo rispetto ai fatti citati in premessa;

se non ritenga opportuno intervenire al fine di risolvere positivamente la situazione esposta.



## **INTERROGAZIONE SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO NELL'AREA LIMITROFA ALL'AUTODROMO DI LOMBARDORE**

VALLONE. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che: (3-00629)  
(24 settembre 2002)

nell'estate del 1989 veniva inaugurato l'impianto dell'autodromo di Lombardore (Torino) di proprietà della Società Motors Park Torino r.l. (già Società CALT r.l.);

le competizioni automobilistiche e motociclistiche, le prove, nonché le dimostrazioni sportive che ivi si svolgevano – e tuttora si svolgono – sei giorni alla settimana provocavano, a far data dal 1991, un susseguirsi di iniziative di protesta da parte della cittadinanza residente nelle zone contermini per il forte inquinamento acustico e le nocive esalazioni di gas di scarico;

dal luglio del 1992 sino al gennaio del 2000 il Comune di Lombardore emetteva complessivamente sei ordinanze volte a sospendere le autorizzazioni ad effettuare prove e gare nell'autodromo, fintanto che la Motors Park S.r.l. non avesse presentato e realizzato un adeguato piano di risanamento e bonifica dell'impianto (ordinanze sindacali nn. 9/1992, 10/1992, 19/1994, 13/1996, 10/99 e 5/2000);

a seguito delle richieste del Comune di Lombardore e dei cittadini ivi residenti, dal luglio 1992 al marzo 2000, venivano effettuate, complessivamente, ben nove misurazioni fonometriche con pedissequa relazioni del Servizio di Fisica Sanitaria della Regione Piemonte - USL n. 40 di Ivrea, nonché dell'A.R.P.A. Piemonte (Relazioni USL n. 301RM38 dell'8 luglio 1991, n. 349RM38 del 20 luglio 1992, n. 373RM38 del 21 aprile 1993, n. 427RM38 del 26 ottobre 1994, n. 474RM38 del 29 aprile 1996. Relazioni A.R.P.A. Piemonte n. 496RM38 del 17 giugno 1997, n. 531RUM del 28 giugno 1999 e n. 550RUM del 30 marzo 2000);

le succitate Relazioni della USL n. 40 di Ivrea e dell'A.R.P.A. Piemonte costantemente rilevavano e documentavano il superamento dei valori limite di esposizione al rumore consentiti in ambienti esterni ed abitativi nonostante le differenti tipologie di sorgente sonora ed i diversi punti di rilevazione prescelti;

il Tribunale penale di Torino - Sezione distaccata di Chivasso in data 31 gennaio 2002 pronunciava contro l'Amministratore unico della Società Motors Park r.l., signor Livio Romanisio, la sentenza di condanna n. 13/02 per il reato di cui all'articolo 659 del codice penale alla pena di euro 200 di ammenda e per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale alla pena di euro 150 di ammenda;

dalle deposizioni dei testi escussi nel corso del procedimento penale di cui sopra emergeva fra l'altro la preoccupante circostanza secondo la quale l'inquinamento acustico di automobili, motocicli, marmitte e

quant'altro era – ed è, a tutt'oggi – di intensità tale da sovrastare financo il rumore di atterraggio e decollo degli aerei nella vicina pista dell'Aeroporto di Caselle, data la particolare struttura dell'autodromo, il quale presenta una forma conica che fa da cassa di risonanza ai rumori dei veicoli in gara;

il disturbo delle attività lavorative e del riposo delle persone residenti nell'ambiente limitrofo all'autodromo (circa cinquecento cittadini) era tale – in ragione della intensità, durata e tipologia – da compromettere pesantemente la salute psico-fisica delle stesse, garantita dalla Costituzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della gravissima situazione esposta in premessa;

quali provvedimenti contingibili ed urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, per quanto di loro competenza, allo scopo di adeguare l'attività dell'autodromo di Lombardore alla normativa vigente e di eliminare o ridurre l'insostenibile inquinamento acustico dallo stesso provocato.

**INTERROGAZIONE SULLA PRESENZA DI UN'ALGA  
NOCIVA NELLE ZONE COSTIERE DEL NORD DELLA  
SARDEGNA**

MULAS. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – (3-00727)  
Premesso: (20 novembre 2002)

che di recente è stata rilevata una massiccia presenza della cosiddetta «alga killer», la «Caulerpa taxifolia», in varie zone costiere del nord della Sardegna;

che l'alga killer è così chiamata per la sua capacità abnorme di occupare le nicchie ecologiche di altre alghe o piante, come la Posidonia, e rappresenta una minaccia per la biodiversità, l'ecodiversità e per alcune attività (subacque e di pesca) con gravissimi danni per l'ecosistema marino ed in particolare per le praterie a Posidonia oceanica, la flora e la fauna marina e, dunque, per l'economia derivata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della presenza della cosiddetta «alga killer» in Sardegna;

quali interventi intenda attivare per arginare i danni ed evitarne di ulteriori.

**INTERROGAZIONE SULL’ADEGUAMENTO DEGLI  
IMPIANTI DELLO STABILIMENTO SIDERURGICO  
DI TARANTO AGLI STANDARD TECNOLOGICI  
DELL’UNIONE EUROPEA**

BATTAFFARANO. – *Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

(3-00736)  
(26 novembre 2002)

la Commissione dell’Unione europea, dopo un approfondito studio in tutta l’Unione, ha pubblicato le B.A.T. (Best Available Techniques) per la siderurgia (così come per altri settori) ed ha chiesto alle imprese di adeguarsi agli *standard* tecnologici indicati per i nuovi impianti, prevedendo altresì che gli impianti esistenti siano adeguati entro un certo numero di anni in relazione alle determinazioni sussidiarie assunte dai singoli Stati membri;

tali determinazioni si rendono necessarie per adeguare, tra gli altri, gli impianti dello Stabilimento siderurgico di Taranto;

il mancato recepimento delle B.A.T. da parte del Governo italiano impedisce che si presenti e quindi si realizzi il Piano di adeguamento degli impianti siderurgici di Taranto;

tale carenza risalta clamorosamente anche nella bozza dell’Atto d’intesa presentata dalla regione Puglia alle istituzioni locali e alle organizzazioni sindacali di Taranto,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali il Governo non ha emanato sinora le determinazioni sussidiarie delle B.A.T.;

quali siano i tempi previsti per l’emanazione di tali determinazioni sussidiarie.